



# COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo, Sport e Tempo Libero,  
Attività Economiche, Artigianato, S.U.A.P.

## **AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ORDINARIA DI N. 1 AREA DEMANIALE AD USO SPIAGGIA LIBERA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BALNEARI E CONNESSE (art. 9 comma 2 lett. l), D.P.G.R. n. 13/R - 2009).**

Visto l'articolo 18 della Legge Regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali);

Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R, Regolamento regionale recante: "Utilizzo del Demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4 comma 1, lettera J) della Legge regionale 17 gennaio, n. 2)" e s.m.i.;

Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)";

In esecuzione dell'atto d'indirizzo della Giunta Comunale n. 58 del 11/06/2026, l'Amministrazione Comunale di Castelletto sopra Ticino con il presente avviso rende noto che è indetta procedura a evidenza pubblica per la concessione ordinaria di n. 1 area demaniale, sita lungo la Via Cicognola e denominata spiaggia "Cicognola" e meglio identificata al Catasto Terreni, Foglio Fg. n. 05, Mapp.li 329, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 214, 219, per lo svolgimento di attività d'uso balneari e connesse art. 9 comma 2 lett. l), D.P.G.R. n. 13/R - 2009;

La spiaggia è dotata di un accesso e di attigua area a parcheggio con sosta a pagamento a mezzo parcometri, ove è presente un blocco di servizi igienici (n. 3 di cui uno per disabili) ad uso pubblico.

L'area parcheggio è dotata di telecamere per il servizio di videosorveglianza.

Sull' area oggetto del presente avviso non è ammessa la realizzazione di opere di carattere permanente; pertanto tutte le opere dovranno essere rimosse terminato il periodo di concessione e ripristinato lo stato dei luoghi.

Le strutture/attrezzature destinate alle attività di balneazione dovranno presentare carattere di precarietà e amovibilità, con le dimensioni massime più avanti stabilite.

Sulla spiaggia deve essere sempre garantita la libera fruizione (spiaggia libera) e devono essere sempre lasciate libere tutte le discese a lago e i percorsi pedonali/camminamenti di collegamento;

Verrà consentito lo svolgimento di attività di noleggio di lettini e ombrelloni, senza preventiva posa in opera; il materiale balneare dovrà pertanto essere posizionato ad avvenuto noleggio ed essere rimosso al termine dello stesso. Al termine della giornata, è consentito il ricovero delle attrezzature balneari esclusivamente nella postazione che potrà essere a tal fine posizionata all'interno dell'area concessa. Il concessionario dovrà realizzare e mantenere la postazione a proprie spese e dovrà chiedere nulla osta e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente;

La postazione per il ricovero delle attrezzature balneari dovrà essere semplicemente appoggiata al suolo, inoltre dovrà essere priva di copertura e di facile rimozione. Le attrezzature da spiaggia dovranno essere posizionate in maniera tale da garantire una ordinata utilizzazione e circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia e in modo da consentire senza ostacoli, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in acqua.

Sulla spiaggia ovvero sui terreni di cui al Fg. 5 mappali 160, 162, 164 il concessionario potrà:

- a) installare un punto di ristoro mediante chiosco amovibile di facile rimozione che non superi complessivamente 20 mq;
- b) prevedere attrazioni per i bambini a terra e gonfiabili galleggianti;

a tal proposito è fatto obbligo al concessionario di dotarsi di attrezzature obbligatorie di salvataggio e di primo soccorso e del servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti, secondo quanto disciplinato dell'art. 7 del D.P.G.R. 28 luglio 2009, n. 10/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18); il servizio di salvataggio deve essere assicurato mediante assistente bagnante avente idoneo brevetto rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (sezione salvamento) o da società o federazione legalmente riconosciuta. Il servizio dovrà essere garantito negli orari di utilizzo delle attrazioni acquatiche ovvero dalle 09:00 alle 18:00 sette giorni su sette.

Il concessionario dovrà inoltre garantire:

- la pulizia dell'area in concessione e dell'area destinata a parcheggio che dovrà essere assicurata almeno una volta al giorno per tutta la durata della concessione;
- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori almeno una volta al giorno e secondo le necessità, anche più volte, attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene e idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- il taglio dell'erba sia della spiaggia che dell'area a parcheggio con cadenza quindicinale;
- l'apertura e la pulizia dei servizi igienici in modo tale da garantirne la fruibilità nonché il loro spurgo alla bisogna
- la manutenzione ordinaria delle docce site sulla spiaggia

Il concessionario inoltre:

- sarà responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio delle attività alle persone o alle cose e assumerà l'obbligo di manlevare

e rendere indenne l'Amministrazione comunale da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione;

- dovrà munirsi di polizza assicurativa responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'attività e dai servizi resi;
- dovrà provvedere alla gestione diretta delle aree in concessione con personale alle proprie dipendenze e in possesso dei requisiti professionali; ai sensi dell'art. 27 del D.P.G.R. 13/R 2009

L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali danni al materiale e alle strutture che potrebbero verificarsi a causa di eventuali alluvioni, trombe d'aria e/o qualsiasi altro evento atmosferico avverso;

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Castelletto Sopra Ticino un canone da valutarsi sulla base dei proventi potenziali derivanti dall'utilizzo dell'area e non inferiore ad € **400,00** oltre IVA di legge da versarsi a seguito di emissione di regolare fattura da parte del Comune di Castelletto Sopra Ticino, mentre rimarranno in carico al concessionario le utenze relative alla effettuazione dell'attività si somministrazione di alimenti e bevande e trattenimento oltre che la quota prevista per le occupazioni dell'area demaniale.

#### Durata

La durata della concessione è stabilita in mesi tre dal 01/07/2026 al 30/09/2026.

L'occupazione dell'area demaniale dovrà cessare alla scadenza stabilita ed essere pertanto restituita alla libera fruizione, mediante riduzione in pristino, priva di qualsiasi tipologia di manufatto, di rifiuti o materiali di vario genere - senza che il concessionario possa vantare per tale causa, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, alcuna forma di indennizzo, economico o non economico.

#### Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che al momento della presentazione dell'offerta, risultino essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- ✓ insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- ✓ di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- ✓ non aver posto in essere, nell'esercizio della propria attività professionale condotte di occupazione abusiva sul demanio lacuale, debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- ✓ Nel caso in cui l'offerta preveda anche l'installazione di un chiosco essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa regionale

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 s.m.i., nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

### Criteri di valutazione

Le proposte saranno valutate mediante attribuzione di un punteggio numerico massimo di 50 punti a fronte della proposta che meglio risponda qualitativamente ai seguenti parametri di valutazione:

- A) Proposta progettuale delle strutture (chiosco, deposito attrezzature, aree gioco e svago ecc...): max 25 punti così ripartiti:
- A.1) criterio motivazionale di valutazione: concretezza delle soluzioni legate alla somministrazione alimenti e bevande
  - A.2) criterio motivazionale di valutazione: concretezza delle soluzioni relative alle aree gioco e di svago

Il partecipante dovrà allegare planimetria con evidenziata la posizione delle strutture proposte.

B) Aspetti inerenti alla sicurezza, servizio salvataggio: max 10 punti. Criterio motivazionale di valutazione: adozione di concrete soluzioni anche gestionali inerenti alla sicurezza dei fruitori della spiaggia e del lago, oltre a quanto obbligatorio dalla normativa di settore.

C) Servizi fruibili da parte di persone portatrici di handicap oltre lo standard minimo obbligatorio per legge: max 5 punti. Criterio motivazionale di valutazione: concretezza delle azioni per garantire la maggiore fruibilità della spiaggia da parte dei portatori di handicap quali la disponibilità di attrezzatura tecnica specifica per spostamenti su terra e lago e la presenza di personale qualificato e specializzato.

D) Servizio di pulizia e taglio erba di spiaggia e parcheggio, oltre alla pulizia di docce e bagni pubblici: max punti 10. Criterio motivazionale di valutazione: frequenza e idoneità del metodo di taglio, pulizia della spiaggia in concessione ed eventuali aree aggiuntive oltre a quella minima prevista dal presente avviso.

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà da parte di una commissione appositamente nominata a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che valuterà l'offerta relativamente ai singoli parametri.

La commissione, sulla base dei requisiti enumerati, attribuirà ad ogni concorrente il punteggio che formerà la graduatoria finale, sulla base del punteggio massimo complessivo attribuito ai singoli concorrenti.

Dalla graduatoria si attingerà in caso di rinuncia del primo classificato e a seguire nei limiti del punteggio minimo di 30 punti.

Si potrà procedere alla stipulazione della concessione anche qualora dovesse pervenire un unico progetto, se lo stesso sarà ritenuto idoneo.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente procedura, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.

In caso di parità di punteggio complessivo tra più partecipanti si procederà, tra questi, a procedura di gara in rialzo sull'importo forfettario previsto, previa comunicazione agli interessati

Termine e modalità di presentazione delle offerte.

L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune di Castelletto Sopra Ticino, Piazza F.lli Cervi 3, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 giugno 2026. Farà fede la data e l'ora di trasmissione. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

La documentazione di gara deve essere presentata in un unico plico, debitamente chiuso e sigillato, recante all'esterno le seguenti informazioni:

- a) le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni)
- b) le indicazioni relative alla procedura a cui si intende partecipare: GARA PER LA CONCESSIONE DELLA SPIAGGIA DI CICOGNOLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' BALNEARI E CONNESSE.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documentazione amministrativa”

“B – Offerta tecnica”

LA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere:

- c) Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello 1 allegato al presente Avviso o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, presentando tutti gli elementi richiesti, al fine di evitare che la documentazione di gara risulti mancante, incompleta o viziata da altre irregolarità essenziali. La domanda deve essere sottoscritta dall'operatore economico partecipante. Alla domanda andrà allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- d) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa utilizzando il modello 2 allegato al presente Avviso o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, presentando tutti gli elementi richiesti, al fine di evitare che la documentazione di gara risulti mancante, incompleta o viziata da altre irregolarità.

LA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” deve contenere:

il progetto tecnico preciso e dettagliato, atto a descrivere in modo puntuale l'allestimento, formulato e ripartito secondo i criteri di valutazione tecnica come sopra previsti.

Nella stesura della relazione al progetto si richiede quanto più possibile concretezza e sintesi.

L'offerta tecnica dovrà essere costituita da un numero massimo di n. 10 pagine formato A4 su una sola facciata, ovvero di n. 5 pagine fronte retro formato A4 (scritte con carattere Arial 12). Ulteriore analogo numero di pagine potrà essere costituito da corredo documentale quale la planimetria del progetto o altra documentazione esplicativa.

Richieste di chiarimenti:

ogni comunicazione successiva avverrà esclusivamente mediante PEC, pertanto è obbligatorio indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata. Le modifiche dell'indirizzo PEC, per problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

I soggetti che intendono concorrere alla procedura possono ottenere chiarimenti, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento al seguente indirizzo [L.maffioli@comune.castellettosopraticino.no.it](mailto:L.maffioli@comune.castellettosopraticino.no.it) entro e non oltre due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

#### Svolgimento delle operazioni di gara

Le operazioni di gara per l'esame della documentazione amministrativa, avranno inizio il 26/06/2026 ore 9.00, presso gli Uffici dello Sportello Unico Attività Produttive, in Via Gramsci 12 a Castelletto Sopra Ticino, in seduta pubblica.

Il procedimento di gara sarà il seguente:

**Fase 1** - seduta pubblica: preliminarmente si procede alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi ed al controllo della loro integrità, quindi si procede alla numerazione ed apertura dei plichi ricevuti nei termini, alla numerazione delle buste ivi contenute e successivamente all'apertura della busta A – Documentazione amministrativa per l'esame di rito. Verificata la documentazione, il Presidente dichiara ammessi alle successive fasi di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto. Si procederà quindi all'apertura della busta B - l'offerta tecnica, al fine di controllare esclusivamente il contenuto, salvo il caso vi siano ipotesi di ammissioni con riserva a seguito attivazione di procedimento soccorso istruttorio. In tal caso le operazioni di gara saranno sospese e sarà fissata una nuova seduta, da comunicare con congruo anticipo ai partecipanti.

**Fase 2** – seduta riservata: la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione del merito tecnico delle offerte con attribuzione del relativo punteggio.

#### Soccorso istruttorio e cause tassative di esclusione:

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica, si procederà con apposita comunicazione ad assegnare al concorrente un termine perentorio di cinque giorni per integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, e quindi causa tassativa di esclusione, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### Altre informazioni

L'assegnazione della concessione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara.

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico, lo stesso decadrà dall'assegnazione, che fino a quel momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso di decadenza del soggetto, si procederà all'assegnazione a favore dell'offerta immediatamente seguente in graduatoria.

La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporterà altresì l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

#### Pubblicità

Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelletto Sopra Ticino e sul sito internet istituzionale [www.comune.castellettosopraticino.no.it](http://www.comune.castellettosopraticino.no.it).

#### Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13/14 del Reg. (UE) 2016/679 si informa che i dati e le informazioni personali raccolti saranno trattati dal Comune di Castelletto Sopra Ticino esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara.

Responsabile del procedimento: dott. Lorenzo Maffioli

Documentazione allegata al presente Avviso:

Allegato 1 - 2 – Istanza di partecipazione/dichiarazioni

Allegato 3 – Planimetrie aree in concessione

Castelletto Sopra Ticino, lì 15 giugno 2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Dott. Lorenzo Maffioli**

f.to digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs.82/2005